

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA,
SEZIONE STACCATA DI CATANIA, SEZ. INT. II^a, COMPOSTO DAI
SIGNORI MAGISTRATI:

Dr. SALVATORE SCHILLACI - Presidente relatore
Dr. PANCRAZIO SAVASTA - Primo Referendario
Dr. MICHELANGELO FRANCAVILLA - Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n. 1851/2002 R.G.;

ricorrente: ***** –Consorzio Cooperative Sociali –Società Cooperativa Sociale a r.l. “***** ”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Vaccaio e domiciliato per legge presso la segreteria del tribunale;

intimati: Comune di **** *, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dal prof. avv. Aldo Tigano e domiciliato per legge presso la segreteria del tribunale;

Assessore Regionale Enti Locali, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato di Catania, domiciliataria;

interveniente ad opponendum: Cooperativa Sociale ***** s.r.l., con sede in Siracusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Cicero, presso il quale è domiciliato in Catania via Leopardi 63;

N. 1543/05 Reg. Ser.
N. 1851 Reg. Ric

Anno 2002



97

oggetto: annullamento, in parte qua, del bando di gara per trattativa privata pubblicato nella G.U.R.S. 15 marzo 2002 n.11, avente ad oggetto : “ affidamento mediante trattativa privata del servizio di gestione di una casa protetta per inabili ed anziani”; dell’ “avviso di trattativa privata”, dello schema di convenzione; ove occorra, della deliberazione giuntale 21 dicembre 2001 n.324, avente ad oggetto : “Cambio di utilizzo di una struttura socio assistenziale – Casa albergo per anziani in casa protetta per inabili, giusto art.7 L.R. maggio 2001”; delle note del 13 dicembre 2001 n.33142 prot., della deliberazione giuntale 11 febbraio 2002 n.29, avente ad oggetto: “affidamento per la gestione di una struttura socio assistenziale, da adibire a casa protetta per *inabili ed anziani, con relativo adeguamento*”, e per il conseguente accertamento del diritto, ex artt. 34 e 35 D.L.vo 31 marzo 1998 n.80, di *ottenere il risarcimento del danno ingiustamente causato dal comportamento dell’amministrazione comunale e, in via subordinata, del diritto di ottenere, ai sensi della normativa vigente in materia, il pagamento delle spese sostenute per la redazione della proposta migliorativa e per la partecipazione alla gara.*

Visto il ricorso con i relativi allegati nonché le memorie dei resistenti e dell’interveniente.

Visti gli atti tutti di causa.

Relatore il dott Salvatore Schillaci all’udienza del 25.03.04.

Uditi in tale sede i difensori delle parti, come da verbale;

FATTO E DIRITTO

In data 15/3/02 veniva pubblicato sulla G.U.R.S. il bando della gara, indetta dal Comune di **** * , per l’affidamento, mediante trattativa privata, del servizio di gestione di una casa protetta per anziani e disabili, previo

adeguamento della struttura agli standards previsti per le case protette.

Il Comune, come espressamente richiesto dal ricorrente, invitava quest'ultimo a partecipare alla gara suddetta e quindi a presentare la rituale offerta per l'affidamento del servizio. Il consorzio ricorrente, tuttavia, non aderiva all'invito del Comune e non presentava quindi alcuna offerta.

Gli atti indicati in epigrafe ed altri successivi vengono impugnati con il presente gravame e con motivi aggiunti per svariati motivi di illegittimità.

L'Amministrazione Comunale resistente e gli altri intimati hanno contestato la fondatezza dell'impugnativa ed, in particolare, il Comune di **** * ***** ne ha altresì eccepito l'inammissibilità per difetto di interesse e per tardivo deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Ad avviso del Collegio tali eccezioni di inammissibilità sono pertinenti.

Invero:

1)avendo l'odierno ricorrente, come emerge dagli atti di causa, chiesto ed ottenuto di essere invitato formalmente alla procedura di gara ed avendo tuttavia ommesso di presentare qualsivoglia offerta intesa a conseguire l'affidamento del servizio, ritiene il Collegio, aderendo ad un significativo indirizzo giurisprudenziale (cfr C.S. A.P. n.1/29.01.03 e V° n.6072/ 9.10.03), che lo stesso non possa vantare alcun interesse all'impugnativa degli atti di indizione della gara né dei successivi, poiché in buona sostanza dai detti atti avversati non ha ricevuto alcuna lesione concreta, diretta ed attuale;

2)sotto un profilo strettamente processuale, poi, va rilevato che il deposito del ricorso, avvenuto oltre il quindicesimo giorno dalla notifica, è tardivo ai sensi e per gli effetti dell'art.23 bis/ 2° c. Legge TAR (cfr TAR Lombardia IV° 14/3/05 n.552; C.S. V° 12/2/04 n.609; TAR Sicilia II° 5/11/02 n.3604), nel cui

ambito dispositivo certamente l'impugnativa si iscrive.

Stante quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sez. Staccata di Catania(Sez. II^a) dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catania, nelle camere di consiglio del 25.03.2004 e del 21.10.2004.

IL PRESIDENTE RELATORE



Deputate nelle Segreterie
del T.A.R. - Sez. di Catania

Opi 3 OTT. 2005

IL DIRETTORE DI SEZIONE
Dr. Maurizio Trozzo

